

REGOLAMENTO COMUNALE DI DECORO URBANO

INDICE

TITOLO I - FINALITA'	2
CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI.....	2
Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale.....	2
Articolo 4 - Vigilanza	3
TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO	4
CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'	4
Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano.....	4
Articolo 6 - Misure a tutela del decoro urbano. Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. e ii.....	5
Articolo 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici	5
Articolo 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	6
Articolo 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati	6
Articolo 10 - Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo	6
Articolo 11 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale	6
Articolo 12 - Disposizioni riguardanti gli animali	6
CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO	8
Articolo 13 - Attività proibite e uso del suolo pubblico	8
Articolo 14 - Occupazioni consentite per le attività produttive	8
Articolo 15 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico.....	10
Articolo 16 - Recinzione e manutenzione terreni	10
Articolo 17 - Insegne, tende, luci, bacheche, targhe e monumenti.....	10
Articolo 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri	10
Articolo 19 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi.....	11
CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE.....	11
Articolo 20 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone	11
Articolo 21 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo	12
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE.....	12
Articolo 22 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa	12
Articolo 23 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni.....	13
Articolo 24 - Artisti di strada	13
Articolo 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti	14
TITOLO III – SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	15
CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI	15
Articolo 26 - Sistema sanzionatorio.....	15
Articolo 27 - Sanzioni	15
CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO.....	15
Articolo 28 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.....	15
Articolo 29 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.....	15
Articolo 30 - Abrogazioni	16

TITOLO I - FINALITA'

CAPO I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, le azioni e le misure dell'Amministrazione Comunale volte ad assicurare una serena e civile convivenza ed a regolare il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e la qualità della vita dei cittadini.
2. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento, gli Agenti e gli Ufficiali appartenenti alla Polizia Locale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la bonaria risoluzione dei dissidi fra i privati, con l'eventuale ausilio dei Servizi comunali operanti nell'ambito dell'assistenza e socialità.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - e) ricomposizione dei conflitti, educazione alla legalità.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definisce:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
 - b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - c) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina delle attrazioni, dei trattenimenti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, e artigianali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, le attività di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell'ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa, ma senza vendita di merce;
 - e) ricomposizione dei conflitti, educazione alla legalità: per ricomposizione dei conflitti si intende l'attività volta a favorire l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti; per educazione alla legalità si intendono le azioni che il Comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età, prevedendo incontri anche presso le scuole, e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
 - f) Regolamento: quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia e Decoro Urbano.

Articolo 3 - Ambito di applicazione e disciplina procedurale

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità.

2. È altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente Regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
3. I principi generali sulle violazioni amministrative sancite dal presente Regolamento, nonché le modalità di accertamento delle stesse e le procedure afferenti l'irrogazione delle sanzioni sono disciplinati dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Articolo 4 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito a tutti quanti abbiano la qualifica di Agenti od Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
2. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire anche a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente Regolamento.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli addetti al controllo possono accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale. Potranno procedere ad ispezioni di cose e di luoghi, diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizione del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. Potranno accedere nei locali privati di abitazione, solo allo scopo di accertare infrazioni al presente Regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'articolo 333 del Codice di Procedura Penale.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo 5 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano

1. Il Comune di Ospedaletti riconosce e tutela la libera fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
 - a) immergersi nelle fontane pubbliche e nelle vasche;
 - b) compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - c) adibire a dimora temporanea aree pubbliche o aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree, parimenti è vietato accatastare giornali o altri oggetti in maniera esorbitante (accumulatori seriali) nei veicoli in sosta o nelle aree sopracitate;
 - d) effettuare campeggio libero in qualunque forma, mediante tende, camper, roulotte o autovetture ed in qualunque area pubblica o aperta al pubblico non specificamente adibita a tale scopo;
 - e) esporre oggetti, abiti, coperte, materassi o disporre improvvisati giacigli, anche in prossimità di luoghi di culto, supermercati e di attività commerciali, da cui possono derivare pericoli e/o inconvenienti ai passanti;
 - f) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie da balconi e finestre che danno su luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - g) l'innaffiamiento dei fiori delle cassette o dei vasi, qualora ciò provochi immissioni o gocciolamenti nell'altrui proprietà o su suolo pubblico;
 - h) gettare o deporre, su aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio ed al di fuori degli appositi contenitori, qualunque tipo di rifiuto od immondizia, anche se chiusa in sacchetti e posta vicino agli stessi contenitori perché già colmi;

- i) spandere o scaricare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materia solida o liquida; a tale proposito si specifica che i cartoni e le scatole vuote dovranno essere riposti sempre ripiegati in maniera tale da non creare inutile volume, nei luoghi di conferimento e negli orari concordati;
- j) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
- k) alimentare animali domestici o randagi in maniera da imbrattare il suolo pubblico.
- l) circolare e/o sostare a torso nudo e/o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche del centro abitato non adibite alla balneazione;
- 3. È inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato o illecito amministrativo:
 - a) scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi o cartelli di qualunque natura sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico;
 - b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - c) appoggiare o legare biciclette, ciclomotori e moto alle barriere di protezione dei monumenti e segnali stradali o altri impianti non predisposti a tale scopo;
 - d) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire;
 - e) gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico ed, in particolar modo, la spiaggia;
 - f) ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici, salvo casi eccezionali a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - g) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
 - h) praticare l'accattonaggio molesto e/o l'esposizione di parti del corpo mutilate e/o comunque deformi per indurre alla pietà e/o qualsiasi attività che arrechi disturbo o pericolo all'incolumità delle persone o intralcio al pubblico passaggio o interruzione alle attività lavorative od imprenditoriali sulle strade, piazze, marciapiedi pubblici, sotto i portici, o negli spazi destinati ai disabili o nei percorsi per non vedenti;
 - i) sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui gradini di monumenti e degli edifici pubblici e/o destinati al culto, alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici;
 - j) ostacolare o intralciare l'accesso ad edifici pubblici o privati;
 - k) circolare nelle Aree pedonali Urbane, sulle passeggiate, con biciclette, ciclomotori o motocicli.

Art. 6 - Misure a tutela del decoro urbano. Individuazione delle aree urbane di particolare rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. e ii.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità e accessibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono pertanto vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongano in contrasto con l'indicata finalità.
2. Ai fini dell'applicazione delle previsioni, delle sanzioni e delle misure a tutela del decoro urbano previste dagli art. 9 e 10 del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017, come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. e ii., sono individuate le seguenti località:
 - a) scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado (entro 100 metri dagli ingressi);
 - b) chiese e luoghi di culto in genere, compresi i cimiteri e le loro pertinenze (entro un raggio di 100 metri dagli ingressi);
 - c) un raggio di 100 metri dagli ingressi);
 - d) tutti i tratti di passeggiata a mare e aree adiacenti, incluso l'arenile tutto;
 - e) l'area dei centri storici e dei borghi antichi nelle loro interezze e adiacenze;
 - f) aree di parcheggio pubbliche e ad uso pubblico, edifici pubblici e relative pertinenze;

- g) giardini, parchi pubblici ed aree adibite a verde pubblico;
 - h) tutti i presidi sanitari compresi i distretti dell'ASL, gli ambulatori pubblici e privati e le farmacie (entro 100 metri dagli ingressi);
 - i) Tutte le aree pubbliche in cui insistono fiere, mercati e pubblici spettacoli.
3. Le sanzioni e le misure a tutela del decoro urbano previste dal disposto degli articoli 9 e 10 del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm. sono applicate a tutte le condotte, incluse quelle citate nell'articolo 5 e nell'articolo 22 del presente regolamento, poste in essere in maniera tale da impedire la piena accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici.
 4. Le predette disposizioni si applicano anche alle condotte indicate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto Legge n° 14 del 20/02/2017 come convertito dalla Legge n° 48/2017 e ss.mm;
 5. Gli eventi regolarmente autorizzati o promossi dall'Autorità pubblica non soggiacciono all'applicazione delle sanzioni e delle misure individuate nel presente articolo.

Articolo 7 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste, articoli pirotecnici

1. In tutto il centro storico è fatto divieto di bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.
2. È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
3. È fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
4. È vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o falò in tutto il territorio comunale.
5. È tassativamente vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque tipo di arma, salvo autorizzazione: in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati, dove si svolgono manifestazioni di qualsiasi tipo; all'interno di asili, scuole, case di riposo, comunità varie, uffici pubblici, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, ove transitano o siano presenti delle persone.
6. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori.
7. È vietata la vendita in forma itinerante di articoli pirotecnici, data la particolare pericolosità del prodotto posto in vendita.

Articolo 8 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Articolo 9 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, marciapiedi e le aree verdi di pertinenza, in buono stato di manutenzione, pulizia e igiene, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. È fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare ogni situazione che possa essere causa di pericolo.
3. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le

attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso. I proprietari degli immobili o dei negozi sfitti o comunque chiusi da più di tre mesi o in via di ristrutturazione sono tenuti ad installare dall'interno apposite paratie e/o pannelli adeguatamente decorosi affinché non sia visibile dall'esterno l'interno dei locali inattivi.
6. In caso di lavori manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici, condominii , esercizi pubblici l'area di cantiere dovrà essere immediatamente recintata con pannellatura decorativa .

Articolo 10 - Tetti, cornicioni, canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioi, le balconate, i terrazzi, i canali, i tubi delle acque pluviali e di scolo e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
2. È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

Articolo 11 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2. È vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

Articolo 12 - Disposizioni riguardanti gli animali

1. I proprietari di animali e/o chi li ha in custodia anche momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli stessi animali sul suolo pubblico. È fatto obbligo a tali soggetti di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico in modo da preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi e depositarli con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta d'acqua negli appositi contenitori localizzati sul territorio comunale. Sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico pavimentate e a ridosso dei relativi manufatti e/o elementi di arredo urbano chiunque detenga un cane o accetta di occuparsene è obbligato a dotarsi preventivamente di un contenitore (bottigliette, spruzzatori, ecc.) adeguato a trasportare acqua – semplice e senza l'aggiunta di detersivi o altri chimici di sorta – da utilizzare per il risciacquo di qualsiasi superficie venga sporcata dall'urina dell'animale. Fatte salve le norme penali e le norme statali e regionali in materia di animali, nonché le norme comunali per la tutela degli animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, chiunque, a qualunque titolo e per qualsiasi periodo di tempo, detiene animali da affezione deve averne cura e rispettare le norme dettate per la loro tutela, garantendo all'animale costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ovvero accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza alle quali essi appartengono. Sono considerati animali da affezione e domestici tutti gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini riproduttivi o alimentari.
2. È fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
 - a) rifornirli di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;

- b) assicurare le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico e di farli visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario;
 - c) consentire loro un'adeguata possibilità di esercizio fisico e non tenerli permanentemente in luoghi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e/o di integrazione con il nucleo familiare;
 - d) assicurare loro un'idonea riparazione e spazi adeguati alle loro dimensioni, in luoghi che non siano soggetti a ristagni di acqua o altrimenti nocivi per la loro salute;
 - e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e assicurarsi che siano sottoposti in ogni momento alla loro custodia;
 - g) adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone o cose;
 - h) tenere i cani al guinzaglio negli spazi pubblici e mettere la museruola ai cani che per tipologie e caratteristiche comportamentali possono costituire potenziale pericolo per l'incolumità di persone ed altri animali.
3. È fatto divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi ulteriore titolo di animali:
- a) detenere animali in numero o in condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
 - b) tenere animali in isolamento in cortili, rimesse, soffitte, cantine, scantinati o segregarli in contenitori, gabbie o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, fatta eccezione per i casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, rettili e anfibi;
 - c) esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato per essi nocivo;
 - d) trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei, ovvero chiusi nel baule dell'autoveicolo, quando questo è separato dall'abitacolo e non collegato allo stesso. Gli appositi contenitori dovranno consentire all'animale la stazione eretta, la possibilità di sdraiarsi e di rigirarsi;
 - e) addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, salve le speciali autorizzazioni previste dalla legislazione vigente;
 - f) utilizzare animali a scopo di scommesse, lotte e combattimenti tra animali, gare, spettacoli e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - g) mutilare gli animali per fini estetici, tagliare o modificare code e/o orecchie di cani ed animali domestici; sottoporre cani, gatti ed animali ad interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto degli stessi eccetto agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria;
 - h) colorare in qualsiasi modo gli animali artificialmente;
 - i) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio. Gli animali saranno sequestrati a cura degli organi di Vigilanza e ricoverati presso apposite strutture di accoglienza;
 - j) separare i cuccioli di cane e di gatto dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo che per gravi motivi certificati da medico veterinario;
 - k) Le pratiche di potatura e decespugliazione in luoghi ove risiedano abitualmente animali dovranno essere eseguite ponendo particolare attenzione alla presenza degli stessi al fine di evitare mutilazioni ed uccisioni di animali.
4. All'interno del centro storico è vietato detenere sia con o senza gabbione, come pure lasciar vagare liberamente animali da cortile quali galline, conigli, tacchini, oche, anitre e simili.
5. Al fine del contenimento della popolazione dei piccioni urbanizzati è imposto ai proprietari di immobili di provvedere alla rimozione con le dovute cautele igienicosanitarie, di escrementi e di spoglie dei volatili in qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione dell'area interessata. È inoltre imposto l'obbligo di impedirne, per quanto possibile, l'accesso a tutti i siti ove possano nidificare. Non è consentita la somministrazione anche saltuaria di cibo o alimenti.
6. Istituzione degli ispettori ambientali i cui compiti verranno definiti con apposita convenzione.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Articolo 13 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, come ad esempio:
 - a) effettuare qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
 - b) pulire gli utensili, attrezzi, o altri oggetti;
 - c) occupare anche parzialmente il suolo pubblico o spazio ad uso pubblico per l'esposizione di qualsiasi tipo di merci o derrate all'esterno dei negozi senza la preventiva autorizzazione o in abuso della stessa. A tale proposito si specifica che sono vietati altresì i seguenti comportamenti:
 - I. l'installazione di rivestimenti murali quali cannicci, steccati, teli ecc.,
 - II. l'accatastamento di arredi, attrezzature, sedie, tavolini e materiale di qualsiasi genere all'esterno dell'esercizio commerciale anche se collocati sul dehors in concessione, nei periodi di chiusura prolungata e/o settimanale dell'esercizio;
 - III. la manomissione di qualsiasi natura del suolo pubblico, fatte salve le eventuali opere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, garantendo comunque la funzionalità e l'accessibilità alle infrastrutture presenti sia sopra suolo che sotto suolo.
 - d) È vietato ai venditori siano essi itineranti o in sede fissa su area pubblica:
 - I. gettare anche momentaneamente o lasciar sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto; a tal fine i commercianti in sede fissa debbono mettere a disposizione degli avventori idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - II. imbrattare, insudiciare il suolo. Se ciò avviene con oli o lubrificanti dovuti alla sosta dei veicoli utilizzati, dovranno obbligatoriamente collocare sistemi atti a raccogliere i prodotti in dispersione.

Articolo 14 - Occupazioni consentite per le attività produttive

1. Le attività produttive, ad esclusione degli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, possono occupare il suolo pubblico nel rispetto delle norme inderogabili previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e delle seguenti condizioni:

SETTORE NON ALIMENTARE ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI

- strutture consentite: stender appendiabiti della dimensione massima di metri lineari 2,00 di lunghezza e metri lineari 0,60 di profondità;
- dimensione area concessa: l'occupazione del suolo pubblico deve avvenire esclusivamente con l'utilizzo di stender appendiabiti. Il numero di stender appendiabiti che possono essere collocati è proporzionale alla metà della larghezza del fronte o dei fronti (in caso di immobile angolare) secondo il rapporto di n. 1 stender ogni due metri lineari (ad esempio con un fronte di metri lineari 8 possono essere autorizzati n. 4 stender oppure con un fronte di metri lineari 5 possono essere autorizzati n. 2 stender), con le seguenti precisazioni:
 - ✓ il numero massimo di stender autorizzabile è pari a 4;
 - ✓ in caso di larghezza del fronte inferiore a metri lineari 4 possono essere autorizzati n. 2 stender;
 - ✓ gli stender devono essere disposti in adiacenza all'esercizio con una profondità massima di metri lineari 2,00 ad esclusione delle vie per le quali, in relazione alla conformazione della strada, possono essere stabilite misure più restrittive;
 - ✓ gli stender devono essere disposti perpendicolarmente all'esercizio commerciale.

SETTORE NON ALIMENTARE (escluso abbigliamento ed accessori)

- strutture consentite: espositori commerciali e/o pubblicitari/decorativi adatti ad uso esterno (esempio: vetrinette, espositori, mensolati etc.) che siano in correlazione con la tipologia merceologica dell'attività e non siano in contrasto con i principi generali di decoro urbano del presente regolamento. L'espositore può misurare al massimo 80 cm di larghezza, 50 cm di profondità e cm 180 di altezza.
- dimensione area concessa: il numero di espositori che possono essere collocati è proporzionale ad un terzo della larghezza del fronte o dei fronti (in caso di immobile angolare) dell'esercizio commerciale (ad esempio con un fronte di metri lineari 9 possono essere autorizzati n. 3 espositori oppure con un fronte di metri lineari 7 possono essere autorizzati n. 2 espositori), con le seguenti precisazioni:
 - ✓ il numero massimo di espositore è pari a 3;
 - ✓ in caso di larghezza del fronte inferiore a metri lineari 6 possono essere autorizzati n. 2 espositori;
 - ✓ gli espositori devono essere disposti in adiacenza all'esercizio con una profondità massima di metri lineari 2,00 ad esclusione delle vie per le quali, in relazione alla conformazione della strada, possono essere stabilite misure più restrittive.

SETTORE ALIMENTARE E FIORI

- strutture consentite: espositori commerciali e/o pubblicitari/decorativi;
- dimensioni: l'occupazione deve ricadere nella proiezione ortogonale della facciata dell'esercizio alla quale è asservita con un'altezza massima di metri lineari 1,50 e una profondità massima di metri lineari 2,00 ad esclusione delle vie per le quali, in relazione alla conformazione della strada, possono essere stabilite misure più restrittive.
- prescrizioni:
 - ✓ i prodotti alimentari esposti devono essere adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici e rispettare la normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare vigente;
 - ✓ nell'area di occupazione del suolo pubblico concessa non è ammesso il consumo sul posto dei prodotti alimentari.

DIVIETI

- in mancanza degli espositori sopra indicati è vietato collocare all'esterno le merci in qualunque forma e modo; è inoltre vietato esporre qualsiasi tipo di merce posata direttamente al suolo e non è consentita l'esposizione cosiddetta "sospesa"; inoltre è fatto divieto di esporre al pubblico qualsiasi prodotto che venga appeso sommariamente e disordinatamente in qualsiasi maniera utilizzando chiodi, ganci, sporgenze, cavi etc. anche se già esistenti.

Articolo 15 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Il Comune di Ospedaletti riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
2. Sul suolo e sulle aree pubbliche o di uso pubblico è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone ovvero giocare su suolo pubblico o ad uso pubblico adibito al transito dei veicoli. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. È sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

Articolo 16 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno o area verde deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. I proprietari di terreni o aree verdi all'interno del centro abitato hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico incontrollato dei rifiuti.
3. Fatto salvo quanto già previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo o occultino la segnaletica stradale verticale.
4. È fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti o ricettacolo di animali nocivi.
5. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati.
6. I proprietari dei terreni hanno l'obbligo di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sul suolo pubblico o di uso pubblico.

Articolo 17 – Insegne, tende, luci, bacheche, targhe e monumenti

1. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia insegne, tende, fari, luci, lanterne, bacheche e altri oggetti di arredo, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato.
2. Ogni monumento, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
3. L'Amministrazione comunale potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

Articolo 18 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Sulle facciate o altre parti dei fabbricati pubblici e privati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni tesi in maniera esorbitante e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile o pericolo di caduta.
2. È vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture, salvo autorizzazioni.
3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
4. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpazione dell'erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
5. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

Articolo 19 - Comportamenti ed attività vietati nei giardini, parchi, fontane, aree verdi

1. Allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone, vengono stabiliti i seguenti divieti. Nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio;
 - c) giocare o tenere comportamenti che possono recare danno ai fiori, alle piante, agli impianti, agli arredi e ai giochi, o che comunque possano recare disturbo anche a chi frequenta detti luoghi;
 - d) transitare e sostare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi al servizio delle forze di polizia, per i mezzi di soccorso e per i mezzi impiegati per i servizi pubblici;
 - e) i cani e qualsiasi altro animale devono essere condotti secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e devono comunque essere tenuti lontano dalle zone gioco dei bimbi;

- f) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - g) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;
 - h) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.
2. È vietato nelle fontane pubbliche gettare cose, immergere oggetti o animali, effettuare operazione di lavaggio di veicoli o di qualunque altro oggetto.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Articolo 20 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. È vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque disturbo ai vicini.
4. Sono vietati gli abusi di sirene o altri strumenti sonori.
5. È particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 06,00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio fatte salve particolari deroghe in caso di manifestazioni turistiche (per esempio: notti bianche) promosse o autorizzate dal Comune e in determinati periodi dell'anno (per esempio: capodanno, periodo estivo dal 15 giugno al 1 settembre ecc.).
6. Nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, e per le operazioni di spurgo, l'uso di macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 dei soli giorni feriali, fatte salve situazioni di emergenza improrogabili per motivi di igiene e incolumità pubblica, da segnalare nell'immediato alla Polizia Locale. Nei periodi di maggior afflusso turistico vale a dire dal 1° luglio al 31 agosto e per il periodo che va dal 23 dicembre al 10 gennaio di ogni anno tali lavori saranno consentiti esclusivamente dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19, mentre i lavori di spurgo solo dalle ore 5 alle ore 7 del mattino.

Articolo 21 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali, circoli privati, o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi, schiamazzi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo:
 - di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne;
 - di fare opera di persuasione attraverso proprio personale al fine di evitare i comportamenti sopra elencati;
 - di avvisare le Forze dell'Ordine allorché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori assumano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e a non stazionare nelle adiacenze del locale;

2. La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'articolo precedente. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 del giorno successivo, salvo specifica autorizzazione.
3. È fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.
4. Nelle date previste dall'apposita ordinanza del sindaco e in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di safety e security meglio nota come circolare Gabrielli e successivi adeguamenti ai titolari ed ai gestori di attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali sia in sede fissa che in forma ambulante, circoli e associazioni private, attività artigianali abilitati alla vendita di beni alimentari, è fatto divieto di vendere per asporto o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro o metallo, nei periodi e nei luoghi interessati e limitrofi allo svolgimento di eventi turistici e religiosi maggiormente rappresentativi, nelle due ore precedenti e durante lo svolgimento dei suddetti eventi. È consentita la vendita dei prodotti di cui sopra a condizione che il consumo avvenga all'interno dei locali o delle aree di cui abbiano la disponibilità in forza di titolo idoneo. È altresì vietata la detenzione per consumo, in luogo pubblico o ad uso pubblico, di bevande in contenitori di vetro nelle date e circostanze di cui sopra.
5. È fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, mancorrenti delle gradinate, i percorsi per non vedenti.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Articolo 22 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Come previsto nel precedente articolo 8 del regolamento i proprietari dei negozi sfitti o comunque chiusi da più di tre mesi o in via di ristrutturazione sono tenuti ad installare dall'interno apposite paratie e/o pannelli colorati, omogenei, armonizzati con l'ambiente circostante e adeguatamente decorosi affinché non sia visibile dall'esterno l'interno dei locali inattivi.
2. I titolari di attività produttive devono provvedere a rendere decorosi i propri spazi sulle aree di pertinenza dell'esercizio evitando l'accatastamento di materiale e/o rifiuti di ogni genere sia durante l'orario di apertura che di chiusura.
3. I titolari di attività produttive devono altresì provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, fatte salve le modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal Regolamento locale.

Articolo 23 - Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda all'interno delle vetrine soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita;
3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

Articolo 24 - Artisti di strada

1. Artista di strada è colui che manifesta la libera espressione della propria arte, indipendentemente dalle qualità tecniche o professionali, in relazione ad esibizioni figurative, musicali, recitative e alla rappresentazione di giochi di abilità e di prestigio.
2. Le esibizioni indicate al punto precedente possono essere svolte unicamente nella zona della passeggiata a mare.
3. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) le esibizioni devono essere svolte nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 23:00 e devono avere una durata massima di 30 minuti per artista. L'esibizione può essere condotta entro due metri quadrati massimi di area pubblica totale. Al termine dell'esibizione l'artista deve liberare l'area occupata e non può ripetere l'esibizione nel territorio comunale sino al giorno seguente;
 - b) le esibizioni devono essere svolte fuori dalla carreggiata stradale e non devono comportare impedimento o in qualche modo ostacolo alla normale circolazione pedonale e veicolare, né devono impedire l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private. In nessun modo l'esibizione deve comportare assembramenti tali da turbare l'ordine pubblico e la sicurezza urbana o limitare la possibilità di fruizione dello spazio pubblico. L'artista deve comunque sempre garantire la sicurezza delle persone e delle cose in ordine alle quali è responsabile;
 - c) le esibizioni non devono essere svolte in zone già interessate da altre manifestazioni o eventi;
 - d) le esibizioni devono avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato e non devono comportare la manomissione o l'imbrattamento delle aree pubbliche. È vietata ogni forma di disegni o scritte sui muri della città. Al termine dell'esibizione deve essere ripristinato lo stato dei luoghi;
 - e) le esibizioni non devono prevedere l'utilizzo di minori, animali, armi di qualsiasi tipo, proprie e improprie, fuochi liberi (mangia fuoco) o comunque attrezzi o esercizi pericolosi per le persone e le cose;
 - f) non possono essere ostentate menomazioni fisiche o condizioni di disagio personale tali da far leva sulla pietà umana;
 - g) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo ma è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte in forma libera.
4. Nello svolgimento delle suddette attività si possono utilizzare piccoli impianti di amplificazione sonora e debbono essere osservate le disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.
5. È vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile, anche in parte, al gioco d'azzardo o che comporti comunque la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.
6. Gli eventi regolarmente autorizzati o promossi dall'Autorità pubblica non soggiacciono all'applicazione delle restrizioni di cui al presente articolo.
7. Tutti gli altri spettacoli e le forme di esibizione artistica in luogo pubblico diverse da quelle rientranti nella definizione di arti di strada data dal presente Regolamento Comunale di Polizia e Decoro Urbano restano soggette a rilascio di preventiva autorizzazione sia ai sensi dell'art. 68 del TULPS che relativamente all'occupazione del suolo pubblico.
8. Le attività disciplinate dal presente articolo, essendo considerate occupazioni occasionali ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, non necessitano di preventive autorizzazioni o concessioni e sono esenti dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi pubblici.
9. Gli organi di Polizia possono, a loro discrezione, interrompere le esibizioni in ogni momento, qualora lo reputino necessario in ordine alla salvaguardia di altri interessi pubblici o privati.
10. Nei casi in cui le condotte, poste in contrasto con le statuizioni disciplinate dal presente articolo, possano comportare limitazioni nella fruibilità dello spazio pubblico, saranno applicabili le misure poste a garanzia del decoro urbano previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 25 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire giornali, depliant e volantini, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo da persone fisiche o da appositi incaricati di società e/o ditte.
3. È vietato il getto di volantini, opuscoli ed altri oggetti che possano comunque alterare la nettezza del suolo pubblico.

TITOLO III – SANZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI

Articolo 26 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le violazioni rilevate anche mediante l'ausilio di sistemi di videosorveglianza, debbono essere immediatamente contestate al trasgressore presente e, qualora ciò non sia possibile, il relativo verbale deve essere notificato al trasgressore se accertato o all'obbligato in solido.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
4. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune.

Articolo 27 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
3. Le sanzioni previste per l'infrazione all'art. 14 del presente regolamento sono disciplinate dall'art. 20 del Codice della Strada e dall'art. 3 della Legge n. 94/2009. Le occupazioni di suolo pubblico abusive di cui al presente comma dovranno essere rimosse dal trasgressore in ottemperanza alle disposizioni sanzionatorie sopra citate. Alla terza rilevazione di occupazione abusiva o difforme nell'arco di un biennio si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico.

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Articolo 28 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo precedente. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Articolo 29 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'Ufficio competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Inoltre, in caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.